DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FARMACI E DI SANITA'

Art. 3

Modificazioni al decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178

Il comma 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e' sostituito dal seguente: " 3. In caso di vendita o di detenzione per la vendita di specialita' medicinali per le quali sono intervenuti provvedimenti del Ministero della sanita', di sospensione o di revoca, e' applicata la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire unmilionecinquecentomila.". Il comma 4 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e' sostituito dal seguente: " 4. Il farmacista e' soggetto alla sanzione amministrativa da lire un milione a lire tre milioni qualora nel corso di un anno si ripetano per piu' di due volte le infrazioni previste dal comma 1.". All'articolo 23, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, le parole: "o che detenga per vendere" sono soppresse.

Versione in vigore dal 16 settembre 1996, non più in vigore dal 16 novembre 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di farmaci e di sanita'
Estremi	Decreto-legge 13 settembre 1996, n. 478
Capo	I — Disposizioni sulla vendita dei medicinali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-farmaci-e-di-sanita-1996/art-3-modificazioni-al-decreto-legislativo-29-maggio-1991-n-178/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it